

COMUNE DI CAPONAGO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE
N. 555 DEL 02 NOVEMBRE 1999

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL
DECRETO MINISTERIALE N° 555 DEL 02.11.1999

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento é adottato in attuazione dell'art. 18, comma 1 bis, della Legge 11.02.1994 n° 109 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dall'art. 6, comma 13 della Legge 15.05.1997 n° 127. Esso viene redatto secondo i criteri contenuti nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 555 del 02.11.1999.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 18, comma 1 della Legge citata.
3. Il fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della L.109/94, inerente alla progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e comunque ai soli lavori appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
4. Il personale destinatario del compenso è individuato dall'art. 13 comma 4 punto 1 della Legge 17.5.1999 n° 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della Direzione Lavori e del collaudo (o certificato di regolare esecuzione), nonché tra i loro collaboratori.

Art. 2 – DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della Legge 11.02.1994 n° 109 e successive integrazioni e modificazioni, descritto dall'art. 2 della stessa Legge.
2. Per atti di pianificazione generale si intende il piano regolatore generale o intercomunale le sue revisioni e varianti, il Programma pluriennale di attuazione, Regolamento edilizio ed eventuali varianti, nonché ogni altro atto di pianificazione generale definita dalla normativa vigente.
3. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di intervento di iniziativa pubblica e mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani di insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia popolare, gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE

1. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 1,5%, è stabilita dal presente regolamento in base a delle classi di importo dei lavori come meglio specificato nell'allegato "A". La percentuale di cui sopra, è incrementabile, in rapporto all'entità e complessità dell'opera da realizzare, come previsto dall'art. 8 del D.M. 2.11.1999 n° 555.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo é calcolato nella misura del 50% (cinquanta per cento), salvo diverse disposizioni del regolamento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del ministero dei LL.PP., direzione generale di urbanistica, del 1 dicembre 1969 n° 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, con esclusione delle spese e dei compensi a tempo.
3. Il fondo relativo alla progettazione non é soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione aumenti o diminuzioni dei lavori.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16 comma 7.
5. Il fondo come determinato ai sensi del comma 1 e 2 deve intendersi al netto dei contributi a carico dell'Ente.

Art. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. La Giunta Comunale, nell'ambito dei documenti programmatici approvati dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione individua annualmente i progetti e gli atti di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.
2. Nel rispetto di quanto previsto in base al 1° comma la deliberazione della Giunta Comunale dovrà individuare altresì:
 - Il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, che devono avere i requisiti di cui all'art 17 comma 3 della L. 109/94 e successive integrazioni e modificazioni;
 - Il responsabile del procedimento se già non diversamente individuato, tenendo presente, quando per motivi di incompatibilità previsti da Legge o da regolamento, deve essere soggetto diverso dal progettista;
 - I collaboratori tecnici e amministrativi, appartenenti all'Area Tecnica, sentito il responsabile del procedimento;
 - Il Direttore dei Lavori e, qualora necessario, il collaudatore in corso d'opera.
3. La Giunta comunale, con atto motivato, può modificare o revocare l'incarico in qualsiasi momento.

Art. 5 - RIPARTIZIONE ORIZZONTALE

La ripartizione del fondo é operata dal Responsabile dell'Area Tecnica, sulla base di una graduazione percentuale dello stesso, che tiene conto del grado di responsabilità connessa all'attività espletata.

1. La ripartizione orizzontale del fondo per la progettazione di lavori pubblici è stabilita nell'allegato "A".
2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione é ripartita come segue:
 - 57% a chi ha firmato l'atto di pianificazione, assumendone la responsabilità professionale;
 - 27% ai collaboratori tecnici (chi redige disegni, rilievi, computi, ecc.);
 - 8% al personale amministrativo dell'area tecnica che ha contribuito alla redazione dell'atto di pianificazione;
 - 8% al responsabile del procedimento.Le quote di cui sopra e quelle contenute nell'allegato "A" sono cumulabili tra loro.

Art. 6 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico di cui all'art. 4, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto di pianificazione.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato dall'organo che ha disposto l'affidamento.
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali e consecutivi. Essi decorrono dalla data di comunicazione al Responsabile dell'Area Tecnica del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. Il Responsabile dell'area tecnica cura la tempestiva attivazione delle strutture e di soggetti interessati all'esercizio delle prestazioni stabilendo l'inizio e il termine di ogni singola opera.

Art. 7 - RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 30 giorni: penalità pari allo 0,50% del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 30 fino a 90 giorni: penalità pari al 1,5% del fondo, o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno oltre i primi 30.
 - c) Ritardi superiori ai 90 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile, in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si é verificato il ritardo;
 - d) Ritardi che, comunque, abbiano pregiudicato il finanziamento o che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si é verificato il ritardo;

- e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'Amministrazione, con provvedimento motivato dell'organo che lo ha conferito, può revocare l'incarico, fermo rimanendo le eventuali sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L.
4. In ogni caso l'importo complessivo delle penalità non potrà superare l'importo del fondo relativo al progetto o atto di pianificazione.

Art. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI LL.PP. E AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Il fondo relativo alla progettazione di opera pubblica é liquidato distintamente per ogni singola opera con provvedimento del Responsabile dell'area Tecnica, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione *del progetto esecutivo*, applicando le percentuali di cui all'*allegato "A"*.
Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:
- a) 50% (cinquanta per cento) entro trenta giorni dall'adozione del piano da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - b) 50% (cinquanta per cento) entro trenta giorni dall'approvazione definitiva.
- In ogni caso si procederà alla liquidazione delle prestazioni delle relative fasi entro 90 giorni dalla consegna della documentazione completa al protocollo comunale, della bozza concordata con l'Amministrazione Comunale.
2. La proposta di liquidazione del Responsabile dell'area tecnica dovrà pervenire al Responsabile del Settore Finanziario contenente, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
- a) gli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'art. 4 comma 1;
 - b) i nominativi dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione individuati ai sensi dell'art. 4;
 - c) l'entità del fondo accantonato ai sensi dell'art. 3 e il relativo capitolo di spesa del bilancio;
 - d) la ripartizione orizzontale del fondo stabilita ai sensi dall'art. 6;
 - e) attestazione circa la regolare esecuzione delle prestazioni ed il rispetto dei termini di espletamento dell'incarico o, nel caso di accertato ritardo delle prestazioni le penalità applicabili ai sensi dell'art. 8;
 - f) estremi del provvedimento di approvazione del progetto o dell'atto di pianificazione, oppure gli estremi di presentazione al protocollo comunale;
 - g) l'importo liquidabile a ciascuno dei partecipanti, al netto delle eventuali penalità applicate.
3. Gli incentivi liquidati sono versati sulla busta paga del primo mese successivo a quello della data del provvedimento di liquidazione.

Art. 9 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici del Settore che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'art. 4, iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di Legge.
2. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 10- PROPRIETA' DEI PROGETTI

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico Comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 11 - ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Legge n° 109/94.
2. Qualora il dipendente per il quale é richiesta o é necessaria l'iscrizione all'Ordine o al Collegio Professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 1, commi 56 e 60 della Legge 23.12.1996 n° 662, nonché dei commi 56/bis e 58/bis della norma citata, come introdotti dal D.L. 28.03.1997 n° 79, convertito con modificazioni nella Legge 28.05.1997 n° 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui al comma 1 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di Legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 12 - ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di LL.PP.
2. La polizza assicurativa sarà obbligatoria solo per i progetti esecutivi. L'importo da garantire non dovrà essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia dovrà coprire il solo rischio per il maggiore costo che l'ente dovesse sopportare a causa delle varianti di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) della Legge 109/94.
3. Le polizze assicurative sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune e a condizione del mantenimento dell'iscrizione all'Albo Professionale e che non si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 12.

Art. 13 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a) gli studi e le analisi di fattibilità;
 - b) la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di LL.PP., comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

Art. 14 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI FUTURI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai fondi di incentivazione già accantonati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La ripartizione e la liquidazione dei fondi accantonati di cui al comma 1, nei limiti degli importi impegnati in bilancio, avverrà come previsto degli artt. 6 e 9 del presente regolamento.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione come previsto dallo Statuto Comunale, dopo l'esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.

IMPORTO LAVORI	% di Applicaz.	RIPARTIZIONE QUOTE									
		Resp. del proced.	Progettista	Dir. Lavori	Resp. Sicurezza	Collaboratori tecnici		Altri componenti		TOTALE	
						Disegnatore	Rilievo	Tecnici	Amministrativi		
Art. 3 fino a euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000)	1,5	4%	25%	20%	15%	13%	13%	5%	5%	100%	
Art. 4 compreso tra euro 154.937,07 (pari a L.300.000.000) e euro 774.685,35 (pari a L. 1.500.000.000)	1,4	4%	25%	20%	15%	13%	13%	5%	5%	100%	
Art. 5 compreso tra euro 774.685,35 (pari a L. 1.500.000.000) e euro 4.999.302,79 (pari a L. 9.680.000.000)	1,2	4%	25%	20%	15%	13%	13%	5%	5%	100%	
Art.6 compreso tra euro 4.999.302,79 (pari a L.9.680.000.000) e euro 24.996.513,92 (pari a L. 48.400.000.000)	1,1	4%	25%	20%	15%	13%	13%	5%	5%	100%	
Art. 7 superiore a euro 24.996.513,92 (pari a L.48.400.000.000)	1,0	4%	25%	20%	15%	13%	13%	5%	5%	100%	

Art. 1 - FINALITA'	2
Art. 2 – DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI	2
Art. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE	3
Art. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	3
Art. 5 - RIPARTIZIONE ORIZZONTALE	3
Art. 6 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI	4
Art. 7 - RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI	4
Art. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI LL.PP. E AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE	5
Art. 9 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI	6
Art. 10- PROPRIETA' DEI PROGETTI	6
Art. 11 - ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI	6
Art. 12 - ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA	6
Art. 13 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	7
Art. 14 -APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI FUTURI	7
Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	7


Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28 settembre 2001 divenuta esecutiva in data 14 ottobre 2001 .

Dalla Residenza Municipale, 9 novembre 2001

IL SINDACO
CHIESA Ing. Antonio Pierluigi



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia




Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 13 novembre 2001 al 28 novembre 2001.

Dalla Residenza Municipale, 29 novembre 2001



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia



Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 29 novembre 2001

Dalla Residenza Municipale, 29 novembre 2001



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

